



22269/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Presidente -

Dott. MARINA MELONI

- Rel. Consigliere -

Dott. CLOTILDE PARISE

- Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI

- Consigliere -

Dott. LAURA SCALIA

- Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 15/07/2020 - CC

R.G. N. 2452/2019

Ronz 2269
Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2452-2019 proposto da:

DM

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

G. MAZZINI, 140, presso lo studio dell'avvocato PIETRO AMURA,

che lo rappresenta e difende;

In caso di ommissione del
presente provvedimento
emissioni generali e
effettivi identificativi
di natura...
dispositiva...
 e richiesta di parte
 imposta dalla legge

- *ricorrente* -

contro

ML

- *intimata* -

avverso il decreto n. R.G. 1250/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.

3753
20

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Napoli, con decreto in data 21/11/2018, ha rigettato il reclamo avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Napoli in data 8/6/2018 con il quale era stata respinta la richiesta di modifica delle disposizioni patrimoniali adottate in sede di divorzio tra i coniugi DM e ML confermando così l'assegno mensile di euro 450,00 mensili oltre rivalutazione secondo indici ISTAT posto a carico del marito a titolo di contributo al mantenimento a favore della moglie stabilito in sede di udienza presidenziale.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso in cassazione DM affidato a due motivi. ML

non ha spiegato difese. *Il ricorrente ha depositato memoria -*

Amz

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di legge (art. 156 cc) in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto il giudice territoriale non ha valutato l'autosufficienza economica della moglie che percepisce uno stipendio di 1800,00 mensili in quanto insegnante ed è titolare di patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Il motivo di ricorso è generico ed inammissibile.

La censura si risolve ~~quindi~~ in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell'interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. apportata dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012 (v.Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Infatti nel merito la decisione impugnata ha già valutato tutte le ragioni della ricorrente: ha preso in considerazione la situazione economica delle parti e tenuto conto della disparità reddituale tra gli ex coniugi. La Corte d'Appello ha poi motivato in ordine alla mancata sopravvenienza di fatti nuovi idonei a modificare le statuizioni. A tal riguardo Cass. Sez.1 *Sentenza n. 1119 del 20/01/2020* in riferimento alla revisione dell'assegno divorzile per giustificati motivi sopravvenuti ex art. 9, legge n. 898 del 1970 ha statuito che: "In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali. Ne consegue che consentire l'accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei "giustificati motivi" un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della "regula iuris", non già creativa della stessa. (fattispecie relativa a una domanda di revisione dell'assegno divorzile determinato prima di Cass., Sez. 1, n. 11504/2017 e Sez. U, n. 18287/2018).

La decisione deve pertanto essere confermata. Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla spese in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso ove dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/prima sezione della Corte di Cassazione il 15/7/2020.

Il Presidente
dott. Andrea Scaldaferrì



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 15 OTT 2020


